



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 7 DEL 11/08/2020

SETTORE Direzione Generale

CLASSIFICA 6.3.6 FASCICOLO N.1/2020

OGGETTO: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, ARTICOLO 26 CCNL 23/12/1999 - AREA DIRIGENZA – COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.

Il Direttore Generale

PREMESSO che, in attesa dell'approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, trienni 2016-2018 e 2019-2021, Area della dirigenza, si ritiene necessario procedere alla costituzione, in via provvisoria, del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale dirigente, dando atto che lo stesso verrà adeguato alla normativa contenuta nel Contratto Collettivo non appena lo stesso sarà sottoscritto;

VISTO l'articolo 26 del CCNL 23/12/99 Area Dirigenza, che individua le risorse che gli Enti Locali devono utilizzare per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

RICHIAMATI:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- il comma 557 quater della medesima legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5 bis dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: “gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” che ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali e in particolare, ai commi da 51 a 100, ha disciplinato l'organizzazione e le funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente di area vasta, prevedendo un percorso di riordino concertato tra le istituzioni della Repubblica e che all'articolo 1 comma 96 lettera a) prevede che “Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il

personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento”;

- la legge della Regione Liguria n. 15 del 10 aprile 2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che, all'articolo 9 comma 1, prevede che al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione si applica il trattamento economico e giuridico in godimento al momento del trasferimento come stabilito dalla legge 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio 2015, con cui la Funzione Pubblica ha chiarito che la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 421 della legge 190/2014 si coordina con la graduale ricollocazione del personale in soprannumero a cui si aggiunge la riduzione della spesa di personale in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente;
- la nota del 27 marzo 2015 con cui la Funzione Pubblica ha ulteriormente chiarito che per i processi disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale stesso;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.146 del 10 agosto 2020 che ha formulato gli indirizzi per la quantificazione del fondo della dirigenza per l'anno 2020, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della normativa vigente;

RICHIAMATA integralmente la relazione allegata al decreto sopra indicato a cui si rinvia per il dettaglio delle modalità di calcolo seguite;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 con gli stessi criteri seguiti nella determinazione del fondo 2020;

DATO ATTO che, poiché nell'anno 2020 non è prevista alcuna cessazione di personale dirigente a tempo indeterminato, le decurtazioni da operare sul fondo delle risorse decentrate 2020 dovute a cessazione di personale per pensionamento e trasferimento di funzioni ammontano a € 92.925

DATO ATTO che, con pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate sia del personale dirigente che del personale non dirigente per gli anni dal 2006 al 2011 e ne ha disposto il recupero;

DATO ATTO, altresì, che, come indicato nella pronuncia n. 39/2016 sopra richiamata, la Provincia è tenuta, nell'arco temporale intercorrente tra il 2017 e il 2022, a recuperare la somma complessiva di € 540.000 sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 CCNL del 23/12/1999 con le modalità previste dall'art. 4 primo e secondo comma del decreto-legge n. 16 del 2014 convertito nella legge n. 68 del 2014;

DATO ATTO che la Provincia di Savona, a partire dal Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017, ha iniziato il recupero della somma indebitamente erogata indicata dalla Corte dei Conti applicando sul Fondo dei dirigenti una decurtazione pari al 25% del fondo stesso, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 11, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017;

DATO ATTO che le risorse del fondo anno 2020 area dirigenza, quantificate in attuazione delle disposizioni normative e degli indirizzi espressi dal Presidente della Provincia, ammontano ad € 151.940, a cui va detratta la somma da recuperare in attuazione della pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti pari a € 37.985 pari al 25% del fondo stesso;

VISTO il decreto del Presidente n.141 del 30 luglio 2020 “Aggiornamento delle posizioni dirigenziali, individuazione delle fasce di riferimento e del relativo valore”

DATO ATTO, infine, che il fondo della dirigenza relativo all’anno 2020, trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020;

VERIFICATO che il suddetto fondo rientra nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispetta quanto previsto dalle normative stesse in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

DISPONE

1. **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate personale dirigente per l'anno 2020 operando le seguenti decurtazioni:
 - € 92.925,49 relativa al personale cessato per trasferimento di funzioni e pensionamento;
 - € 37.985 quale recupero pronuncia Corte dei Conti n. 39/2016;
2. **DI PRENDERE ATTO** della determinazione della retribuzione di posizione e di risultato previste dal decreto del Presidente della Provincia n. 141 del 30 luglio 2020 nell'importo di € 57.000 per il Settore Viabilità, Edilizia e Ambiente e € 30.000 per il Settore Affari Generali
3. **DI COSTITUIRE** il fondo relativo all'anno 2020 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’articolo 26 del CCNL 23/12/99, Area Dirigenza, come risulta dall'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che il fondo della dirigenza relativo all’anno 2020 pari ad € 151.940, al lordo del recupero di € 37.985 derivante dalla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti, trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020;
5. **DI DARE ATTO** che la presente costituzione sarà aggiornata sulla base delle indicazioni contenute nei Contratti Nazionali di Lavoro per il trienni 2016-2018 e 2019-2021, non appena gli stessi saranno sottoscritti.

IL DIRETTORE
COLANGELO GIULIA

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2020 – AREA DIRIGENZA	Fondo 2020
DESCRIZIONE	IMPORTI
posizione e risultato anno 1998 (art.26 c.1 lett. a ccnl 98-01)	€ 194.756
incrementi ccnl 98-01 (art. 26 c. 1 lett. d)	€ 4.136
incrementi ccnl 02-05 (art. 23. cc. 1,3)	€ 9.115
incrementi ccnl 04-05 (art. 4 cc. 1,4)	€ 9.419
incrementi ccnl 06-07 (art. 16 cc. 1,4)	€ 2.170
incrementi ccnl 08-09 (art. 5 c. 1)	€ 2.771
incrementi ccnl 08-09 (art. 5 c. 4)	€ 4.865
retribuzione individuale di anzianità e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g ccnl 98-01)	€ 14.644
incrementi ccnl 98-01 (art. 26 c. 5)	€ 2.989
decurtazione per passaggio dipendente presso la Regione Liguria	-€ 45.770
decurtazione per cessazione personale prepensionato	-€ 47.155
Totale risorse anno 2020	€ 151.940
Recupero Corte dei Conti	-€ 37.985
Totale risorse disponibili anno 2020	€ 113.955